



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Civile - Procedure Concorsuali

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Federico Eramo presidente,
dott. Lorenzo Sandulli giudice relatore,
dott. Raffaele Iannucci giudice,

esaminati gli atti del procedimento unitario n. 122/2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato in data 10.2.2025 dai coniugi ricorrenti TRIBUZIO PASQUALE (C.F. TRBPQL53H01D440J) e TERILLI GILDA IDA (C.F. TRLDLD57S57D440M), residenti in Esperia (Fr), via Guglielmo Marconi n. 21, rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Paliotta e coadiuvati dal gestore della crisi Dott. Stefano Forte, nominato dall'OCC di Cassino;

vista la relazione depositata dal predetto gestore della crisi;

rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 ccii, tenuto conto della residenza di parte ricorrente;

rilevato che la domanda di liquidazione controllata è stata depositata a seguito dei profili sollevati dal giudice relatore in data 15.1.2025 avverso l'iniziale domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non essendo così qualificabile il ricorrente Tribuzio, dato che la posizione debitoria maggiore deriva da fideiussioni rilasciate in favore di società, ora dichiarata fallita, di cui è stato amministratore unico;

ritenuta non perseguibile nemmeno l'ipotesi del concordato minore, non essendo i ricorrenti imprenditori, il che preclude il concordato minore in continuità, né potendosi avvantaggiare di finanza esterna, il che preclude il concordato minore liquidatorio;

verificato, pertanto, che allo stato non risultano presentate dai ricorrenti domande di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore, ma solo di liquidazione controllata;



rilevato che la liquidazione controllata ha struttura e funzioni simili a quelle della liquidazione giudiziale, aprendosi con una sentenza che costituisce un apparato chiamato ad amministrare e a liquidare il patrimonio del debitore e a distribuire il ricavato tra i creditori nel rispetto della *par condicio creditorum*, fatte salve le cause legittime di prelazione; manca, quindi, l'elemento negoziale proprio delle altre procedure di sovraindebitamento;

rilevato che parte ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, posto che a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 775.224,72, comprese le spese prededucibili del presente procedimento, il patrimonio di cui dispone è rappresentato: dall'assegno di invalidità mensile della Terilli di euro 330,00, soggetto a conferma annuale; del reddito da pensione di vecchiaia del Tribuzio di euro 1.861,18; della rendita derivante da vincita alla lotteria di euro 4.000,00 mensili fino al 30.11.2029 e di cui i ricorrenti intendono porre a servizio della procedura la quota di euro 3.800,00 mensili fino alla scadenza della stessa; di un capannone di titolarità della Terilli, sito in Ceccano (Fr), via Colle Alto n. 102 (NCEU di Ceccano, foglio 56, particella 3, subalterno 14) già oggetto di procedura esecutiva presso il Tribunale di Frosinone (rgei n. 326/1998) rivelatasi infruttuosa pure a fronte di una stima iniziale di euro 88.850,00, nonché di terreni di titolarità pro quota per un mezzo in Esperia (NCT di Esperia: foglio 41, particelle 264 e 407; foglio 50, particella 40);

precisato che, per quanto sia stata prevista una durata del piano di cinque anni, ragionevolmente sicura è la sua durata per i primi tre anni, dal momento che una durata maggiore è ammissibile solamente per consentire al liquidatore di completare la liquidazione di beni già acquisiti al patrimonio del ricorrente entro il triennio, non già per acquisire crediti futuri, essendo tale ulteriore acquisizione rimessa alla libera disponibilità di parte ricorrente; non vi sono, comunque, motivi ostativi alla dichiarazione di apertura della procedura, vertendo i ricorrenti in una situazione di sovraindebitamento a fronte della consistente debitoria complessiva ed essendo oggettivamente garantita quantomeno la durata triennale del piano, nel rispetto dei termini di legge;

verificato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), ccii, in quanto i debitori, persona fisiche, non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltre che l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, c. 2, ccii, novellato a seguito dell'introduzione del c.d. correttivo ter, essendo detta relazione completa, altresì, dell'attestazione secondo cui è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;

considerato che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni,



ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore, incluso il suddetto capannone industriale;

preso atto, inoltre, delle spese necessarie al mantenimento dei ricorrenti, ragion per cui si ritiene che debba lasciarsi nella loro disponibilità, ai sensi dell'art. 268, c. 4, lett. b), la somma mensile di euro 2.000,00, mentre i redditi ulteriori (non dovendo conteggiarsi tra questi l'assegno di invalidità annuale, di per sé variabile nell'*an* e nel *quantum*), oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori, fatta salva ogni eventuale successiva determinazione del giudice delegato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 40 ss. e 268 ss. ccii,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei coniugi ricorrenti TRIBUZIO PASQUALE (C.F. TRBPQL53H01D440J) e TERILLI GILDA IDA (C.F. TRLDLD57S57D440M).

Nomina Giudice Delegato il dott. Lorenzo Sandulli;

Nomina Liquidatore il Dott. Stefano Forte, pec stefanoforte@pec.it , già Gestore della Crisi.

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso.

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 ccii.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.

Ordina la trascrizione della sentenza sugli immobili censiti: nel Catasto Fabbricati di Ceccano, al foglio 56, particella 3, subalterno 14; nel Catasto Terreni di Esperia, al foglio 41, particelle 264 e 407 e al foglio 50, particella 40.

Dispone che sia lasciata nella disponibilità dei ricorrenti la somma mensile di euro 2.000,00, ai sensi dell'art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitore.

Dispone che il Liquidatore:

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web di questo Tribunale;



- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dalla apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, c. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dalla apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere con allegato il conto della sua gestione e l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, c. 3, CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta eseguito il riparto finale dell'attivo, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII.

Si comunichi al ricorrente e al Liquidatore.

Così deciso in Cassino, il 24.02.2025

Il giudice relatore, dott. Lorenzo Sandulli

Il presidente, dott. Federico Eramo

